

## **All'Amministrazione Comunale di Montegalda**

### **Oggetto: Disposizioni generali per uniformare le procedure di deposito dei progetti presso gli Uffici del Comune, ai sensi della Legge n. 1086/71 e della Legge n.64/74.**

La legge 5.11.1971, n. 1086 che norma la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica, ha affidato delle precise competenze agli Uffici Regionali del Genio Civile, ora trasferite ai Comuni con Circ. Regionale 24/10/2001 n. 21, con particolare riguardo alla denuncia dei lavori e relativo deposito dei progetti.

Detta attività che avverte un prevalente carattere formale per le difficoltà interpretative delle varie norme amministrative nel frattempo emanate e ad essa collegate, ha spesso incontrato difficoltà ad uniformare la sua applicazione.

In passato gli Uffici Regionali, con una iniziativa a livello regionale, hanno definito un comportamento omogeneo dei diversi Uffici, mediante la predisposizione di una circolare applicativa.

Tale iniziativa è risultata molto importante non solo per migliorare e semplificare il rapporto tra gli Uffici Regionali e l'utenza, ma anche per aumentare l'efficienza degli uffici stessi e per adeguare l'organizzazione del lavoro ai nuovi standard tecnici e tecnologici.

La circolare è stata predisposta con il diretto contributo di tutti gli uffici decentrati, che, nel corso di apposite riunioni, hanno confrontato i diversi comportamenti e le diverse procedure seguite, analizzando le motivazioni delle difformità rilevate ed individuando congiuntamente le soluzioni più idonee, anche alla luce delle esigenze manifestate dall'utenza.

Alla luce di quanto è emerso dall'incontro di oggi con l'attuale incaricato dell'ufficio del genio Civile e Considerato che, con l'entrata in vigore dal 01 gennaio 2002 della circolare n.21/2001, le competenze in materia di denuncia dei C.A. sono state trasferite dagli Uffici Regionali del Genio Civile ai Comuni, questo ufficio propone di avvalersi delle stesse procedure ed comportamenti con le utenze in essere presso i vari uffici del genio Civile allo scopo di assicurare una corretta ed immediata applicazione della Legge 1086/71.

#### **A. Disposizioni generali sulla presentazione dei progetti.**

Il progetto deve essere depositato dal Costruttore (o da un suo delegato), o inviato tramite posta (con busta bollata di ritorno), in duplice copia, presso l'ufficio incaricato del Comune competente per territorio in allegato al modello "A" nel quale sono indicati tutti gli elementi identificativi del progetto e delle competenze professionali a vario titolo interessate alla realizzazione dello stesso.

All'atto del deposito i progetti vengono sommariamente esaminati da un incaricato dell'Ufficio al solo scopo di verificare la regolarità formale e la completezza della documentazione, senza alcun sindacato di merito in ordine al progetto.

Una copia completa della documentazione presentata viene restituita all'interessato con l'attestazione dell'avvenuto deposito (data e numero di archivio).

#### **B. Disposizioni generali sulla modulistica e sulla compilazione dei progetti.**

- 1) Denuncia dei lavori — Modello "A": in duplice copia, di cui almeno una in originale, che rimane agli atti, ed una in bollo che viene restituita al denunciante (Nota "1").
- 2) Nomina ed accettazione collaudatore — Modello "B": contestuale alla presentazione degli atti.
- 3) Progetto: in duplice copia e firmato dal progettista, deve essere, di norma, composto dai seguenti elaborati:
  - a) elaborati grafici architettonici e relativa relazione tecnico-illustrativa;
  - b) relazione di calcolo delle strutture;
  - c) elaborati grafici strutturali;
  - d) relazione illustrativa dei materiali, timbrata e firmata dal Progettista delle strutture e dal

Direttore dei lavori della struttura, sulle caratteristiche, la qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati.

- 4) Relazione a struttura ultimata e certificati delle prove sui materiali: in duplice copia di cui almeno una in originale, che rimane agli atti.
- 5) Certificato di Collaudo: in duplice copia, di cui almeno una in originale, che rimane agli atti, ed una in bollo che viene restituita al denunciante (Nota "1").
- 6) Cambio Nominativo Impresa, Committente, Collaudatore, Calcolatore e/o Direttore dei Lavori: dichiarazione, in originale, dei subentranti e relative accettazioni.

Si fa infine presente che,

- dalla data di entrata in vigore delle sopra descritte disposizioni, saranno disponibili presso i competenti Uffici Comunali i moduli tipo per la denuncia delle opere e che il personale incaricato sarà a disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimenti. (allegati moduli);
- si sospenderanno gli effetti delle denunce errate o incomplete;
- deve essere definito l'ufficio e l'incaricato a ricevere le denunce precisando le responsabilità;
- l'orario di apertura dell'ufficio incaricato per il deposito pratiche è : Lunedì e Mercoledì dalle ore 09.30 alle ore 12.00.

### **C. Uso del bollo**

Si potrebbe considerare corretta la presentazione in carta semplice nella fondata convinzione che tale atto possa essere annoverato tra quelli per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta di bollo solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26.10.1972, n.642.

Allo stesso regime potrebbero essere sottoposti, per le stesse fondate argomentazioni, anche gli allegati alla denuncia e quindi il progetto dell'opera e la relazione illustrativa.

Tale soluzione può però essere applicata ai soli originali o alle copie che rimangono depositati presso l'Ufficio. Infatti le copie che, sempre ai sensi del citato art. 4 della L. n. 1086/71, vanno restituite al costruttore all'atto stesso della presentazione e la prevista attestazione dell'avvenuto deposito da parte dell'ufficio concretano una forma d'intervento amministrativo che giustifica l'applicazione dell'imposta sulla copia restituita al costruttore.

Si tratta di soluzione autorevolmente confermata dal Ministero delle Finanze (ris. 27.03.1984, n.302570) — che si allega in copia — che valorizza infatti il carattere amministrativo dell'attestazione di avvenuto deposito.

Per analogia, alla stessa soluzione si dovrebbe pervenire per il certificato di collaudo, che va quindi soggetto ad imposta di bollo solo in caso d'uso, con l'eccezione della copia restituita con l'attestazione dell'avvenuto deposito per la quale lo specifico intervento amministrativo dell'attestazione impone l'applicazione dell'imposta fin dall'origine. Le considerazioni espresse sono emerse da verifiche eseguite sia tra gli Uffici Regionali del Genio Civile, sia con altre Regioni (Lazio — Emilia Romagna — Lombardia — Friuli) ed anche con l'Intendenza di Finanza di Belluno che ha ribadito senza dubbi come, sia il deposito che il certificato di collaudo, promuovono e sollecitano ulteriori e successivi provvedimenti (inizio lavori, richieste di abitabilità, ecc.) e non hanno solamente una semplice funzione informativa.

Dalla residenza municipale, 08 gennaio 2002

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Mecenero arch. Giorgio